

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

Michela Burchi *

72

DISAMINA DI UNA PROBLEMATICAPURTROPPO FREQUENTE.

Come è noto il nostro ordinamento giuridico ammette la separazione personale dei coniugi, che può essere da questi richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

La separazione personale determina la sospensione di taluni effetti del matrimonio, essenzialmente di carattere personale, in attesa che avvenga o la riconciliazione o il divorzio e salvo che i coniugi non preferiscano mantenere per sempre la loro condizione di separati.

> SEPARAZIONE DI FATTO

E' opportuno precisare che solo la separazione legale produce effetti giuridici, mentre la separazione di fatto, che consegue ad un accordo dei coniugi non formalizzato legalmente, non produce alcun effetto.

> SEPARAZIONE LEGALE

La separazione legale può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale può essere richiesta quando fra i coniugi esiste un completo accordo non solo sul fatto in sé di separarsi, ma anche su quelli



che dovranno essere i patti e le condizioni che regolano la loro separazione, sia in punto di affidamento dei figli, sia per quanto concerne la misura dell'assegno di mantenimento.

*Avvocato dello Studio Legale Associato Pacini - Benvenuti - Burchi di Firenze